« CONSUETUDO MICANDI »

 Un dottissimo articolo di S. Calderone 1 ha recentemente riportato sotto gli occhi degli studiosi un testo epigrafico largamente citato 2, al quale si riconnettono problemi delicati, ma forse non tutti, nemmeno dal Calderone, soddisfacentemente risolti.

L'iscrizione di CIL. 6.1770 fa riferimento ad un editto di L. Turcius Apronianus, che fu *praefectus urbi* quanto meno tra il 9 dicembre 362 e il 28 dicembre 363³. Sarà bene riferirla integralmente.

Ex auctoritate Turci Aproniani v(iri) c(larissimi) praefecti urbi. Ratio docuit, utilitate suadente, consuetudine micandi summota, sub exagio potius pecora vendere, quam digitis conludentibus tradere, ut adpenso pecore, capite pedibus et sevo lactante et subgulari lanio cedentibus, reliqua caro cum pelle et interaneis proficiat venditori, sub conspectu publico fide ponderis comprobata, ut quantum caro occisi pecoris adpendat et emptor norit et venditor, commodis omnibus et praeda damnata, quam tribunus officium cancellarius et scriba de pecuariis capere consueverant. Quae forma interdicti et dispositionis sub gladii periculo perpetuo custodienda mandatur.

Noi non siamo in grado di sapere se il testo sopra trascritto corrisponda esattamente ed integralmente all'editto di Turcio Aproniano. Le parole di esordio (« ex auctoritate rell. »), inducono a pensare che siamo in presenza solo di un estratto, sia pure molto fedele nel det-

^{*} In Historia 29 (1980) 124 ss.

¹ S. Calderone, Digitis conludentibus, in Scr. in mem. di S. Pugliatti 5 (1978) 139-156.

² CIL. 6.1770. L'iscrizione, riportata in modo conforme da varie trascrizioni, è andata perduta nell'originale.

³ Cfr. A. Chastagnol, Les fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire (1962) 156 nt. 65; A.H.M. Jones, J.R. Martindale, The Prosopography of the Later Roman Empire 1 (1971) 88 s. (n. 10). Il nostro Turcio Aproniano figura talvolta qualificato con l'aggiunta di Asterius. Suo successore, nel periodo 367-368, fu Vettius Agorius Praetextatus, il destinatario di CTh. 14.4.4 (v. infra nt. 8).

tato, del provvedimento. Il quale provvedimento, nella stesura originale e completa, può ben aver compreso talune disposizioni specifiche alle quali, come vedremo tra poco⁴, si fa riferimento in CTh. 14.4.4.2 e 3, nonché in CIL. 6.1771.

Per ora limitiamoci ad una prima traduzione. Dopo l'accennato esordio (ex auctoritate—urbis), le sezioni in cui l'epigrafe può essere distinta sono, se non erro, cinque:

- a) ratio—summota: in cui si dice che considerazioni pratiche e razionali concorrono nel suggerire di abolire (in ordine alla vendita dei pecora) l'uso di fare le valutazioni col sistema del « micare »;
- b) sub exagio—tradere: in cui si chiarisce che i pecora vanno venduti in base a pesatura (« sub exagio »), piuttosto che essere trasferiti « digitis conludentibus »;
- c) ut adpenso—venditor: in cui si spiega che i vantaggi della pesatura consistono nel porre sia il venditore che il compratore a pari ed esatta cognizione, garantita dalla pubblicità dell'operazione (sub conspectu publico fide ponderis comprobata), del peso morto che viene venduto ⁵;
- d) commodis omnibus—consueverant: in cui si dichiarano illeciti e non piú dovuti i « prezzi » chiesti o addirittura pretesi, secondo una cattiva abitudine, dai funzionari che sovrintendono al mercato o che cooperano alla scrittura o registrazione degli atti;
- e) quae forma—mandatur: in cui si minacciano ai trasgressori, secondo una vecchia formula di stile, i rigori dell'autorità.
- 2. Tanto premesso, i punti dubbi (o maggiormente dubbi), ai fini di una completa comprensione dell'editto di Turcio Aproniano, attengono al senso da attribuire a pecora (ed a pecuarii), al significato di consuetudo micandi e di digitis conludentibus, al rapporto tra questi due modi espressivi.

Per quanto riguarda i pecora, il Calderone ovviamente non si nasconde che pecus (-oris) indica usualmente il bestiame (sopra tutto quello minuto) in genere, ma qui propende per il riferimento specifico agli

Infra n. 2.

⁵ A questo proposito l'editto specifica che testa, piedi e grasso del petto e del collo spettano al mattatore (capite—cedentibus), sicché quel che resta al venditore, da alienare al compratore, sta nella carne, nella pelle e nelle interiora (reliqua caro—venditori). Trattandosi di vendita dell'intero capo di bestiame (a peso morto), è chiaro che le ossa (e lo stesso sangue, se ritenuto utilizzabile) accedono alla caro.

ovini 6. È vero infatti che le vendite di ovini erano trattate unitamente a quelle dei suini nell'unico forum suarium 7, ed è anche vero che in una costituzione del 367 Valentiniano e Valente, rivolgendosi al praefectus urbi Praetextatus, si occupano delle distribuzioni gratuite di caro porcina ed elogiano precisamente Aproniano per aver disposto che il peso dei maiali non fosse stabilito ad occhio, bensí sulla base di regolari bilance 8, ma la fattispecie presa in esame nella nostra iscrizione sarebbe per il Calderone radicalmente diversa. Mentre qui si parla di vendita libera di carne di pecora, nella costituzione del 367 e negli editti di Aproniano si fa riferimento al prelievo forzoso della carne di maiale presso gli allevatori ed ai problemi di stima e di pagamento connessi. Sbaglierebbe quindi Gotofredo nell'attribuire ad un unico editto di Aproniano (e precisamente al nostro) il principio della pesatura mediante bilancia 9.

Malgrado ciò, non mi sentirei di dire che Gotofredo sia davvero in errore. Se si accetta l'ipotesi di un unico e più complesso editto emesso a suo tempo da Turcio Aproniano 10, si può ammettere senza difficoltà che in questa occasione il praefectus urbi abbia regolato tanto la ipotesi del prelievo coattivo di carne suina, includendo anche le disposizioni pervenuteci attraverso CIL. 6.1771 11, quanto l'ipotesi della vendita libera di pecora. E siccome la carne di maiale poteva anche essere venduta sul libero mercato, si può capire che il pecora di CIL. 6.1770 abbracci, secondo la sua significazione generica, tanto gli ovini quanto i suini. La ratio e la utilitas della pesatura mediante bilancia valeva sia per gli uni che per gli altri, oltre che per il prelievo forzato di suini.

3. — Piú delicata la questione relativa alla consuetudo micandi e al digitis conludentibus.

Micare è un verbo dal senso sfuggente, che dà approssimativamente l'idea di un'azione compiuta con grande rapidità e che viene spesso accompagnato dall'ablativo digitis per indicare il gioco della mor-

⁶ Cit. (nt. 1) 144 ss.

⁷ In proposito: CALDERONE (nt. 1) 142 nt. 3 c 4.

⁸ CTh. 14.4.4.2: Quibus in rebus illud quoque a decessore tuo salubriter institutum est, quo suariis aestimandi licentia denegetur pondusque porcorum trutinae examine, non oculorum libertate quaeretur rell.

⁹ J. Gothofredus, ad CTb. 14.4.4.

¹⁰ Retro nt. 1.

¹¹ Sul punto rinvio al commento di Gotofredo (retro nt. 9).

ra, il risolvere una questione tra due soggetti col sistema del pari e caffo ¹². Questo impiego preponderante del verbo ha fatto sí che talvolta esso sia usato anche in assoluto (sottintendendo il *digitis*) per alludere al pari e dispari ed a sistemi siffatti ¹³.

Autorizza questo significato peculiare, anche se molto diffuso, del verbo *micare* a ritenere che i Romani del quarto secolo decidessero le loro divergenze circa il peso dei *pecora*, e conseguentemente circa il prezzo da pagare per ogni capo, con partite di morra? Qualche caso isolato può esservi anche stato, ma non è serio pensare che la morra e il pari e caffo costituissero addirittura un uso generale di mercato. Solo studiosi egregi, ma assai lontani dalla realtà e dal realismo possono aver creduto in una fola del genere ¹⁴. E fa bene il Calderone ad escludere che la *consuetudo micandi* deplorata da Turcio Aproniano vada intesa in questo senso ¹⁵.

Non aggiungerei peraltro che sia nel verosimile il Calderone quando passa ad esporre una sua propria teoria. Il micare, posto che sia in connessione col digitis conludentibus, porta il nostro a. a supporre che Turcio Aproniano vietasse, o almeno severamente sconsigliasse, il complicatissimo sistema del conteggio con le dita 16: un sistema, di cui ben difficilmente potevano essere esperti i contadini venditori di pecora, e magari anche i rudi mercanti che alla compera degli stessi si dedicavano. I veri maestri del conteggio con le dita erano essenzialmente quegli intriganti dei funzionari dell'officium prefetturale e il cancellarius e lo scriba loro degni compari nella caccia a commoda e praedae: ba-

¹² Cfr. TbLL ahv.

¹³ Suet. Aug. 13.2, cosí dice che Augusto si comportò nei confronti di due suoi prigionieri, un padre e un figlio: alios, patrem et filium, pro vita rogantis sortiri vel micare iussisse, ut alterutri concederetur rell.

¹⁴ Per tutti: K. Schneider, sv. Micare, in PW. 15.2 (1932) 1517 (« Sogar auf dem Fleischmarkt wurde der zu bezahlende Preis im Streitfalle durch Morra ent-schieden was erst der Stadtpraefect Turcius Apronianus in der 2. Hälfte des 4. Jhdts. n. Chr. verbot »). V. anche ThLL. cit.: « in macello ovinis pretium sortiendo constituere » (qui al quid di abilità richiesto dalla morra si sostituisce il sorteggio).

¹⁵ Per vero, il Calderone (nt. 1) 150, reagisce alla formulazione dello Schneider riportata retro a nt. 14, osservando che nell'editto di Turcio Aproniano non esiste alcun accenno al prezzo. Tuttavia, dato che il prezzo poteva essere solo quello di mercato (o, se si vuole, di calmiere), era alla quantità, cioè al peso della carne, che doveva farsi riferimento per poter stabilire il prezzo del capo in contrattazione. Buone considerazioni ha invece il Calderone (cit.) 150 s., a critica di una spiegazione poco plausibile del Chastagnot (nt. 3) 327, sulla quale qui per brevità sorvolo.

¹⁶ Letteratura in CALDERONE (nt. 1) 153 nt. 39.

stava che si mettessero fraudolentemente d'accordo con una delle due parti, che colludessero con la loro abilità nel menare le dita, perché l'onestà della contrattazione andasse a farsi benedire ¹⁷. Insomma, il micare e il digitis colludere sarebbero stati avversati da Turcio Aproniano allo scopo di tradurre in concreto quella che sarebbe stata la ragione di fondo del suo intervento edittale: il bando ai commoda ed alle praedae pretesi dai funzionari.

Non opporrò a questa tesi che la condanna della illecita avidità dei funzionari è contenuta in un contesto che sembra riflettere una ipotesi del tutto staccata da quella principale, consistente nel divieto della consuetudo micandi ¹⁸. Non opporrò nemmeno che la pesatura dei capi di bestiame dava risultati che sempre in cifre, e quindi eventualmente in un computare digitis, si traducevano, sicché la presunta furberia dei funzionari avrebbe avuto sempre modo di farsi valere ¹⁹. Opporrò piuttosto questo. Se Aproniano preferí l'exagium alla consuetudo micandi, ciò dovette essere perché l'exagium e il micare costituivano due modi diversi per eseguire la stessa operazione, cioè per valutare il quantum dell'animale venduto, il suo peso morto (e per potere, in un secondo momento, calcolare il prezzo dello stesso). Stava al venditore ed al compratore eseguire d'accordo questa operazione.

4. — Io penso che solo una certa esperienza degli usi di mercato, così come corrono da secoli e secoli in Italia e in Europa, permette di cogliere, senza nemmeno troppa difficoltà, il senso vero di consuetudo micandi e di digitis conludentibus. Sono usi variatissimi da piazza a piazza, ma che coincidono tra loro nella sostanza delle cose perché suggeriti da esigenze fondamentalmente identiche e generalmente assai stabili. 20.

¹⁷ CALDERONE (nt. 1) 155 s.

¹⁸ Rinvio alla dissezione del testo fatta retro n. 1.

¹⁹ Tanto meno opporrò che, forse a causa della mia scarsa fantasia, non riesco ad immaginarmi il funzionamento concreto delle prevaricazioni furbesche e degli accordi fraudolenti con l'uno o con l'altro contraente, che il Calderone attribuisce ai funzionari. Se le operazioni di conteggio delle quantità stabilite sulla base della consuetudo micandi risultavano, ad una verifica successiva, sbagliate, vi era tutte il modo, per chi ne avesse subito pregiudizio, di contestare giudizialmente l'error in quantitate o addirittura il dolus malus della controparte.

²⁰ Questo non è il luogo per un richiamo alla sterminata bibliografia sulle consuetudini e sugli usi. Occorre aggiungere solo questo: che in Italia, come in altri paesi del mondo, si suole procedere (in Italia, ad opera delle Camere di Commercio) a raccolte ed a revisioni periodiche, in testi ufficiali, degli usi di piazza. Il

Qualora si proceda lungo questa strada, utilizzando qualche buona raccolta di usi di mercato e di prassi delle borse merci 21, troveremo anzi tutto che il bestiame da macello (da non confondersi con le carni già macellate) viene solitamente venduto con tre sistemi: a peso vivo, a peso morto, o infine a vista o a colpo d'occhio 22. I primi due sistemi (lo dicono le parole) sono quelli della vendita sub exagio, il terzo sistema (le parole lo fanno chiaramente intendere) è quello della vendita basata sulla consuetudo micandi. E si noti, anche al giorno d'oggi valgono regole analoghe a quelle fissate da Turcio Aproniano circa le parti da escludere dal peso morto e da conferire, se si vuole, al macellaio per retribuzione della sua opera 23.

Se il bestiame destinato al macello viene venduto « alla pesa », le possibilità di controversie tra i contraenti sono, oggi come ieri, piuttosto limitate, salvo forse per quanto riguarda lo stato di alimentazione e di idratazione dei capi venduti vivi e la tara da applicare al loro peso ²⁴. Se la vendita avviene a colpo d'occhio, le cose invece, oggi come ieri, si complicano: da un lato, perché solo la consegna materiale (il tradere) della merce può porre in luce se la stima ad occhio è stata

sistema è lodevole sotto il profilo della maggior certezza che si ottiene sul piano probatorio in proposito, ma è molto pericoloso sotto il profilo delle deformazioni volontarie o involontarie che si possono causare. Come esempio clamoroso di deformazione volontaria (quindi di falsificazione) degli usi porterei questo. L'uso prevalente di chiusura delle trattative orali è stato sempre quello, anche in Italia, di una buona stretta di mano o di incontri di mano a palme aperte tra i contraenti; ma siccome quaranta o cinquanta anni fa il regime fascista del tempo, ritenendo che i Romani salutassero solo a braccia (nel saluto romano, appunto), abolí la stretta di mano, le servizievoli raccolte delle Camere di Commercio italiane si affrettarono, salvo eccezioni, a togliere di mezzo la menzione della stretta di mano conclusiva delle contrattazioni, sostituendo la descrizione dell'odiata prassi con terminologie generiche e vaghe (del tipo: il contratto si conclude oralmente). A tutt'oggi non pare che l'omissione sia stata sufficientemente riparata. E se negli usi emiliani e toscani del mercato-bestiame si trova oggi un accenno alla stretta di mano, ciò dipenderà forse dal fatto che in quelle piazze si parla specificamente di battuta delle destre palma contro palma oppure di palmata (infra nt. 26).

²¹ Ottima e molto ricca è la raccolta della Banca Commerciale Italiana, Usi delle piazze italiane (1966).

²² Cfr. Usi (nt. 21) 375 ss.

²³ Retro nt. 22, passim, anche in relazione a CTh. 14.4.4.2: ...animal vero a possessore tradendum ob digeriem prius unius noctis tantum ieiunitate vacuetur.
24 Retro nt. 22 e 23.

ragionevolmente vicina al peso esatto ²⁵; dall'altro lato, perché la valutazione del peso viene attuata attraverso proposte e controproposte successive dei contraenti (col venditore che valuta ovviamente in eccesso e col compratore che valuta, altrettanto ovviamente, in difetto) sino al momento in cui i due raggiungono un punto intermedio di intesa sulla stima.

E a proposito delle botte e risposte tra le parti circa la valutazione del peso, gli usi di mercato sono larghi di suggestioni in ordine al metodo solitamente, e quasi necessariamente, adottato ²⁶.

Dato che la contrattazione è orale (salva successiva traduzione in scrittura ad probationem) e dato che essa avviene nel bailamme del mercato, con possibilità di intervento anche di molteplici aspiranti compratori, la trattativa si svolge, come suol dirsi, alle grida ²⁷. Ma le grida non bastano. Occorrono da parte di tutti i segni di accettazione e di controproposte circa la quantità. Segni che, come nei recinti di borsa, si sostanziano in alzate di mano e in messa in mostra di un certo numero di dita ²⁸.

Solo se e quando le dita, in questo giuoco delle parti, coincidono nel numero e nel connesso segnale tra loro, solo quando, nel senso buono della parola, la collusione tra venditore e compratore è piena e certa, l'accordo può dirsi raggiunto. Digitis conludentibus, per dirla con Turcio Aproniano.

²⁵ Ecco forse il motivo per cui Turcio Aproniano distingue tra sub exagio vendere e digitis conludentibus tradere: v. retro n. 1,

²⁶ Cfr. Usi (nt. 21) 267 ss., con larga casistica. Sul piano teorico: C. M. BIANCA, La vendita e la permuta (1972) 278 ss., 281 ss.

²⁷ I contratti alle grida sono, come è ben noto, una specie minuziosamente e severamente regolata nelle contrattazioni di borsa.

²⁸ Non occorre essere pratici di borsa (ed essere ammessi a frequentarne le stesse) per saperlo. Non vi è alcuno, credo, che non abbia visto almeno una volta la caratteristica scena, entro il caratteristico ambiente di voci che si accavallano, in qualche film americano. Si può ignorare il mercato delle pulci dietro l'angolo, ma non si può ignorare Wall Street.